



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/09/2008

ADDI' 26/09/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Danielo	Rossano
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Enzo	Assessore	MICHELANGELO	Mario	"
COPIOLETTI	Anna Salome	"	NERI	Tuigi	"
COSTA	Silvia	"	RODANO	Giulia	"
DALLA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: MONTINO - COSTA - DE ANGELIS - DI STEFANO FICHERA VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 692

Oggetto:

legge Regionale 11 dicembre 1998 n. 53, art. 36 - Disposizioni e modifica della convenzione tipo di cui alla DGR n. 146 del 22 marzo 2006.



692 26 SET. 2008

lu

OGGETTO: Legge Regionale 11 dicembre 1998 n.53, art.36 – Disposizioni e modifica della convenzione tipo di cui alla DGR n.146 del 22 marzo 2006.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale n.6 del 18 febbraio 2002;

VISTO il regolamento regionale n.1 del 6 settembre 2002;

VISTA la legge regionale n.25 del 20 novembre 2001;

VISTA la legge regionale n.53 dell'11 dicembre 1998 recante "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n.183", e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che, all'art 36, la suddetta legge prevede:

- al comma 1, che i proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane, facenti parte dei comprensori di bonifica e soggetti all'obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 14 della legge 5 gennaio 1994, n.36, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche;

- al comma 2, che i soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla L.R. n.6/1996 che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell'articolo 27 della legge n.36/1994 alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 3;

- al comma 3, che, ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, le autorità d'ambito di cui alla L.R. n.6/1996 debbono stipulare con i consorzi di bonifica interessati apposite convenzioni regolanti i rapporti relativi ai servizi di cui al comma 2 e stabiliscono, in particolare, i canoni dovuti in relazione al beneficio diretto ottenuto nella gestione del servizio idrico integrato. Le convenzioni sono stipulate sulla base delle convenzioni-tipo approvate dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 40;

- al comma 4, che le autorità d'ambito e i consorzi di bonifica procedono alla stipula delle convenzioni di cui al comma 3 entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 40 della L.R: n.53/98;

ATTESO che con la deliberazione della Giunta Regionale n.3689 del 25 giugno 1999 è stata approvata la convenzione tipo prevista dall'art.40 della L.R. n.53/1998 ai fini della regolazione dei rapporti tra i Consorzi di Bonifica e l'organizzazione del servizio idrico integrato;

CONSIDERATO che, a seguito della suddetta deliberazione, sono state sottoscritte le convenzioni tra i Consorzi di Bonifica e le Autorità d'Ambito degli ATO 1, 2, 3, 4 e 5, e che tali convenzioni sono scadute il 31 dicembre 2005;



ATTESO che con la deliberazione della Giunta Regionale n.146 del 22 marzo 2006 è stato approvato il nuovo testo della convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra i Consorzi di bonifica e l'organizzazione del servizio idrico integrato, di cui all'art.36 della L.R. 53/1998, modificando ed integrando la deliberazione n.3689 del 25 giugno 1999;

CONSIDERATO che l'art.36 della citata L.R. n.53/98, al comma quarto stabilisce che i Consorzi di bonifica e le Autorità d'Ambito provvedono alla stipula delle convenzioni entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera d'approvazione della convenzione tipo, e che, trascorso inutilmente tale termine, la Regione attua le procedure sostitutive previste dalla normativa vigente ai fini della stipula delle convenzioni stesse;

CONSIDERATO che il termine stabilito è decorso senza che le convenzioni negli ambiti territoriali ATO 1, ATO3, ATO 4 e ATO5 siano state stipulate;

ATTESO che con deliberazioni di Giunta Regionale n.198/2008, n.199/2008, n.200/2008 e n.201/2008, in attuazione a quanto disposto dall'art.36 della citata L.R. n.53/98, si è proceduto all'attuazione dei poteri sostitutivi nei confronti delle Autorità ATO 1, ATO3, ATO 4 e ATO5, e disposta la nomina di un Commissario ad acta con il mandato di procedere alla stipula delle convenzioni per la regolazione dei rapporti tra i Consorzi di bonifica e le suddette Organizzazioni del Servizio Idrico Integrato, sulla base della convenzione tipo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2006 n.146;


RITENUTO opportuno stabilire che il canone annuo dovuto dai soggetti gestori del servizio idrico integrato sia equiparato al canone già previsto nelle convenzioni scadute, precedentemente sottoscritte dai Consorzi di bonifica e dalle Autorità d'ambito, aggiornato per l'annualità 2008 con il tasso di inflazione programmata, come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che il canone, che deve contribuire annualmente alle spese dei Consorzi di bonifica che adempiono ad un servizio obbligatorio di pubblica utilità, dovrà comunque essere corrisposto dalle Autorità d'ambito ai Consorzi stessi anche per il periodo intercorrente tra la scadenza ed il rinnovo delle convenzioni previste al comma 3, art.36 della L.R. n.53/98;

ATTESO che con il Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T0279 del 22/5/2008 avente per oggetto "Legge Regionale 11 dicembre 1998 n.53, art.36 – Applicazione poteri sostitutivi nei confronti delle Autorità degli Ambiti Territoriali Ottimali n.1 Viterbo, n.3 Rieti, n.4 Latina e n.5 Frosinone ", è stato nominato il Commissario "ad acta" con il con il mandato di procedere alla stipula delle convenzioni ;

CONSIDERATO che nel suddetto Decreto è previsto il Commissario ad acta proceda, tra l'altro, anche alla stipula della convenzione tra ATO 1 Viterbo e il Consorzio di bonifica della Val di Paglia Superiore;

RITENUTO opportuno procedere, a integrazione di quanto già determinato nella DGR n.198/2008, all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'art.36 della L.R. 11 dicembre 1998 n.53 nei confronti di ATO 1 Viterbo per la sottoscrizione della



692 26 SET. 2008 *ls*

convenzione con il Consorzio di bonifica della Val di Paglia Superiore, e di prendere atto della nomina già effettuata del Commissario ad acta stabilita con Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T0279 del 22/5/2008;

CONSIDERATO di dover conseguentemente procedere a modificare la convenzione tipo, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.146 del 22 marzo 2006, nel modo seguente:

- l'articolo 4 è sostituito con il seguente:

1. La presente convenzione ha la durata di anni 5 a partire dalla data della sua sottoscrizione, e comunque, si intende tacitamente rinnovata se i soggetti firmatari non provvedono al suo rinnovo entro la data di scadenza.

- nell'elenco degli allegati, eliminare l'allegato D) e l'allegato E);

- all'articolo 5 è aggiunto il seguente comma 2:

2. Le competenze relative alla manutenzione delle singole aste del reticolo idrografico e degli impianti e strutture di bonifica sono individuate in un apposito allegato.

- l'articolo 8, comma 1, è sostituito con il seguente:

1. Il beneficio diretto ottenuto dal soggetto gestore del servizio idrico integrato viene calcolato dal Consorzio per la manutenzione dei corsi d'acqua, dei canali, degli impianti e delle strutture di bonifica utilizzati dal soggetto gestore e determinato con specifiche analisi effettuate su documenti tecnico-estimativi con riferimento alla Tariffa regionale dei prezzi. Il canone dovuto per l'annualità risulta determinato nella somma onnicomprensiva di €..... Il canone, che deve contribuire annualmente alle relative spese di gestione dei Consorzi di bonifica che adempiono ad un servizio obbligatorio di pubblica utilità, sarà comunque corrisposto dai Soggetti gestori del servizio idrico integrato ai Consorzi stessi, tramite apposito ruolo di contribuzione da emettere dopo la sottoscrizione delle convenzioni, anche per il periodo intercorrente tra la scadenza ed il rinnovo delle convenzioni previste al comma 3, art.36 della L.R. n.53/98, nella misura fissata dalla convenzione scaduta, aggiornata con il tasso di inflazione programmato.

all'articolo 8, comma 4, aggiungere: - *variazione della Tariffa regionale dei prezzi superiore al 3%.*

- all'articolo 15, aggiungere il seguente comma 3:

3. In caso di inadempienza dell'Autorità d'Ambito, il Consorzio – previa puntuale diffida a rimuovere le cause, ove non ritenute accettabili le giustificazioni, o in mancanza di queste – da comunicazione alla Regione per i provvedimenti di competenza.

PRESO ATTO che il presente atto non comporta impegni di spesa;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA



692 26 SET. 2008

ms

Le premesse sono parte integrante della presente deliberazione.

1. Di procedere alla immediata sottoscrizione delle convenzioni, in quanto urgenti e indifferibili, pena la diminuzione della funzionalità idraulica dei corsi d'acqua, dei canali e delle strutture di bonifica.
2. Di stabilire che il canone annuo dovuto dai soggetti gestori del servizio idrico integrato sia equiparato al canone già previsto nelle convenzioni scadute, precedentemente sottoscritte dai Consorzi di bonifica e dalle Autorità d'ambito, aggiornato per l'annualità 2008 con il tasso di inflazione programmata, come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Le convenzioni sottoscritte nell'anno 2008 avranno scadenza al 31/12/2010;
3. Di stabilire che il canone, che deve contribuire annualmente alle spese dei Consorzi di bonifica che adempiono ad un servizio obbligatorio di pubblica utilità, sarà comunque corrisposto dai Soggetti gestori del servizio idrico integrato ai Consorzi stessi, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione delle convenzioni, anche per il periodo intercorrente tra la scadenza ed il rinnovo delle convenzioni previste al comma 3, art.36 della L.R. n.53/98, nella misura fissata dalla convenzione scaduta aggiornata con il tasso di inflazione programmato;
4. Di stabilire di procedere, a integrazione di quanto già determinato nella deliberazione di Giunta Regionale n.198 del 21 marzo 2008, all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'art.36 della L.R. 11 dicembre 1998 n.53 nei confronti di ATO 1 Viterbo per la sottoscrizione della convenzione con il Consorzio di bonifica della Val di Paglia Superiore, e di prendere atto della nomina già effettuata del Commissario ad acta stabilita con Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T0279 del 22/5/2008;
5. Di approvare le seguenti modifiche al testo della convenzione tipo di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.146 del 22 marzo 2006:

- l'articolo 4 è sostituito con il seguente:

1. La presente convenzione ha la durata di anni 5 a partire dalla data della sua sottoscrizione, e comunque, si intende tacitamente rinnovata se i soggetti firmatari non provvedono al suo rinnovo entro la data di scadenza.

- nell'elenco degli allegati, eliminare l'allegato D) e l'allegato E);

- all'articolo 5 è aggiunto il seguente comma 2:

2. Le competenze relative alla manutenzione delle singole aste del reticolo idrografico e degli impianti e strutture di bonifica sono individuate in un apposito allegato.

- l'articolo 8, comma 1, è sostituito con il seguente:

1. Il beneficio diretto ottenuto dal soggetto gestore del servizio idrico integrato viene calcolato dal Consorzio per la manutenzione dei corsi d'acqua, dei canali, degli impianti e delle strutture di bonifica utilizzati dal soggetto gestore e determinato con

Area



692 26 SET. 2008 JM

specifiche analisi effettuate su documenti tecnico-estimativi con riferimento alla Tariffa regionale dei prezzi. Il canone dovuto per l'annualità risulta determinato nella somma onnicomprensiva di €..... Il canone, che deve contribuire annualmente alle relative spese di gestione dei Consorzi di bonifica che adempiono ad un servizio obbligatorio di pubblica utilità, sarà comunque corrisposto dai Soggetti gestori del servizio idrico integrato ai Consorzi stessi, tramite apposito ruolo di contribuenza da emettere dopo la sottoscrizione delle convenzioni, anche per il periodo intercorrente tra la scadenza ed il rinnovo delle convenzioni previste al comma 3, art.36 della L.R. n.53/98, nella misura fissata dalla convenzione scaduta, aggiornata con il tasso di inflazione programmato.

- all'articolo 8, comma 4, aggiungere: - variazione della Tariffa regionale dei prezzi superiore al 3%.

- all'articolo 15, aggiungere il seguente comma 3:

3. In caso di inadempienza dell'Autorità d'Ambito , il Consorzio – previa puntuale diffida a rimuovere le cause, ove non ritenute accettabili le giustificazioni, o in mancanza di queste – da comunicazione alla Regione per i provvedimenti di competenza.

6. La presente deliberazione è pubblicata sul BURL e sul sito web regionale.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

2008
REGIONE
LAZIO
Domenico Antonio
Cuzzupi

30 SET. 2008
REGIONE
LAZIO
SECRETARIA DELLA GIUNTA
★



ALLEG. alla DELIB. N. 692/08
DEL 26 SET 2008

ALLEGATO 1

Canone per l'annualità 2008 dovuto dai soggetti gestori del servizio idrico integrato

<i>Consorzio di bonifica</i>	<i>ATO</i>	<i>Canone annuo 2008</i>
Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca	ATO 1	€.71.135,74
Consorzio della Bonifica Reatina	ATO 3	€.78.715,78
Consorzio di Bonifica Pratica di Mare (territorio in ATO 4)	ATO 4	€.220.987,25
Consorzio di Bonifica Pratica di Mare (territorio in ATO 2)	ATO 2	€.828.556,45
Consorzio di bonifica Tevere ed Agro romano	ATO 2	€.2.629.690,08
Consorzio di Bonifica Agro Pontino	ATO 4	€.1.516.007,58
Consorzio di Bonifica Sud Pontino	ATO 4	€.320.693,92
Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni (territorio in ATO 5)	ATO 5	€.90.377,36
Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni (territorio in ATO 2)	ATO2	€.34.984,79
Consorzio di Bonifica Valle del Liri	ATO 5	€.116.615,97
Consorzio di Bonifica Conca di Sora	ATO 5	€.151.017,68

I canoni per l'annualità 2008 sono stati calcolati sulla base dei canoni previsti nelle convenzioni sottoscritte ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.3689 del 25 giugno 1999, con la quale è stata approvata la convenzione tipo prevista dall'art.40 della L.R. n.53/1998, aggiornati sulla base del tasso di inflazione programmato.

